

# Decreto Ministeriale 22 Novembre 1985.

## Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica <sup>(1)</sup>.

(1) Vedi, ora, il D.M. 27 dicembre 1985.

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visti il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della *legge 22 dicembre 1984, n. 887*, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984;

Visto il *decreto ministeriale 26 luglio 1985*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale, fra l'altro, si rinviava ad un successivo provvedimento la fissazione della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, nonché la determinazione dei tassi d'interesse e delle ulteriori modalità necessarie per il concreto avvio delle procedure;

Decreta:

**1.** La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, di cui alla *L. 29 ottobre 1984, n. 720*, è fissata al 1° gennaio 1986 <sup>(2)</sup>.

Da tale data gli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella A allegata alla citata *legge n. 720/84*, cessano le procedure previste dal *decreto ministeriale 5 novembre 1984*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 13 novembre 1984, e si applicano quelle fissate nel *decreto ministeriale 26 luglio 1985*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, nonché le ulteriori modalità e condizioni contenute nel presente decreto.

Gli enti ed organismi pubblici di cui al precedente secondo comma, i cui servizi di tesoreria eccezionalmente non siano ancora affidati ad istituti o aziende di credito, cureranno che i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, derivanti dalla normativa sulla tesoreria unica, siano espletati dai rispettivi tesorieri per il tramite di corrispondenti bancari.

(2) Vedi, ora, il D.M. 27 dicembre 1985

**2.** Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della *legge n. 720/84*, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere relative alle entrate proprie degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura dell'11% lordo.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato liquidano annualmente gli interessi previsti nel precedente primo comma, tenendo presente che la valuta decorre, per quanto riguarda gli accreditamenti, dal giorno della loro esecuzione, e, per quanto riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente ai prelievi stessi.

Le somme relative agli interessi sono accreditate alle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici con valuta 1° gennaio dell'anno successivo e scritturate per l'ammontare complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle contabilità presentate dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvede all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap. 4678 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato «Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato; somme da corrispondere ai sensi dell'art. 1 della *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, concernente il sistema di tesoreria unica», a favore del capo della tesoreria di Roma per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

**3.** Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del *decreto ministeriale 26 luglio 1985* è commisurato, dal 14 novembre 2001, al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea diminuito di mezzo punto percentuale <sup>(3)</sup>.

A decorrere dall'anno 2001 l'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma <sup>(4)</sup>.

Per l'eliminazione del sospeso di cui sopra, si applicano le procedure indicate al quarto comma del precedente art. 2.

*(3) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001 e poi così modificato dall'art. 1, Decr. 26 settembre 2005*

*(4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001*

**4.** Il tasso di interesse annuo posto a carico dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici sulle somme scritturate in conto sospeso «collettivi», a norma dell'art. 7 del *decreto ministeriale 26 luglio 1985*, è commisurato al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea aumentato di tre punti <sup>(5)</sup>.

Per il periodo iniziale di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, il tasso di interesse posto a carico dei suddetti tesorieri o cassieri è commisurato al tasso ufficiale di sconto.

*(5) Comma così modificato dall'art. 1, Decr. 26 settembre 2005*

**5.** I saldi delle contabilità speciali «mutui» di cui al *decreto ministeriale 5 novembre 1984*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 13 novembre 1984, sono versati, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale, a mezzo vaglia del Tesoro, nelle contabilità speciali infruttifere di cui al quarto comma dell'art. 1 del citato *decreto ministeriale 26 luglio 1985*, entro il 6 gennaio 1986.

Tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 della *legge n. 720/84*, nonché dal quinto comma dell'art. 1 del *decreto ministeriale 26 luglio 1985*, le entrate proprie con vincolo di destinazione sono tenute vincolate dai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici, per i corrispondenti importi, nelle contabilità speciali infruttifere. Nel caso di insufficienza di fondi in queste ultime contabilità speciali e fintanto che sussista tale insufficienza, i tesorieri o cassieri tengono vincolati nelle proprie scritture contabili, ai sensi del menzionato art. 5, per l'eventuale differenza, fondi presso le contabilità speciali fruttifere.

I pagamenti di somme relative, a fondi aventi vincolo di destinazione, ivi compresi i mutui, sono effettuati dai tesorieri o cassieri sulla base di apposita documentazione prodotta dagli enti ed organismi pubblici, ai sensi delle vigenti norme. Tale procedura viene seguita anche per le operazioni effettuate in applicazione dell'art. 3, sesto comma, del *decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito nella *legge 26 aprile 1983, n. 131*.

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 6 del *decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649*, le somme provenienti da mutui concessi dagli istituti di credito speciale e dagli istituti e sezioni opere pubbliche agli enti ed organismi pubblici e depositate presso gli istituti e le sezioni medesimi in attesa di erogazione, non rientrano fra le disponibilità da riversare nelle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

**6.** I rapporti di debito e di credito tra i tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese di novembre 1985, sono regolati nel modo seguente.

I tesoriери o cassieri effettuano nel corso del mese di dicembre 1985 i pagamenti per conto degli enti ed organismi pubblici utilizzando prioritariamente le disponibilità in numerario esistenti alla data del 30 novembre 1985 e, ove necessario per fronteggiare i pagamenti, attivando le procedure previste per il reintegro dal *decreto ministeriale 5 novembre 1984* richiamato nel precedente art. 5.

Le disponibilità residue sono integralmente versate nelle contabilità speciali infruttifere, attualmente vigenti, allo sportello delle competenti sezioni di tesoreria provinciale, direttamente o tramite corrispondenti bancari, entro il 27 dicembre 1985, al netto degli effettivi pagamenti da eseguire nei giorni 30 e 31 dicembre 1985.

Gli enti ed organismi pubblici devono provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 dicembre 1986, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del *decreto ministeriale 26 luglio 1985*

I titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il sistema di tesoreria unica.

Parimenti non sono considerati disponibilità i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati (come eredità, legati, donazioni) destinati a borse di studio.

**7.** Le verifiche ispettive dirette ad accertare l'esatta applicazione delle norme di cui alla *legge n. 720/84* e relativi decreti ministeriali di applicazione sono effettuate dai funzionari appartenenti al ruolo dei servizi ispettivi della Direzione generale del tesoro, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985.

---

Data di aggiornamento: 17/05/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 03/12/1985